

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma di quanto disposto dall'art. 14, lett. B, della legge regionale n. 57/1977, il contributo annuo variabile in favore dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del Veneto - I.R.S.E.V. - è determinato per l'anno 1980 in lire 258.000.000.

Art. 2

Per gli esercizi finanziari successivi, l'ammontare del contributo di cui al precedente articolo 1 sarà determinato dalla legge di bilancio.

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 258.000.000, del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Contributo all'IRSEV per il programma di attività di cui all'art. 14, lett. B, legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 258.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 258.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 258.000.000	L. 258.000.000
Variazioni in aumento		
Cap. 194019648 - « Contributo all'I.R.S.E.V. di cui all'art. 14, lett. B della legge regionale 14 settembre 1977, n. 57 » (Capitolo di nuova istituzione).	L. 258.000.000	L. 258.000.000
	<hr/>	<hr/>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 16 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 60.

Contributi di cui all'art. 14, lettera B, della legge regionale 14 settembre 1977, n. 57, all'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto I.R.S.E.V. Determinazioni per l'anno 1980.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto

per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale